



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Roma, 3 marzo 2026

*Audizione della LAV presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (Atto n. 375)**

**Memoria illustrativa sui profili d'interesse e proposte di rilievi**

La Lega Anti Vivisezione (LAV) ringrazia la Commissione Giustizia per l'opportunità di intervenire nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203.

Con il presente documento si intendono evidenziare i principali profili critici dello schema di decreto in relazione alla tutela della fauna selvatica e degli animali. Il testo si articola in una **prima sezione di inquadramento generale**, volta a richiamare i profili di maggiore rilievo, e in una **successiva parte** contenente **proposte di rilievo formulate in modo puntuale sugli articoli dello Schema**, che la LAV auspica possano essere recepite nel parere che la Commissione è chiamata a esprimere.

La Direttiva delinea un paradigma unitario di tutela penale dell'ambiente, comprensivo di habitat, biodiversità e fauna selvatica, esplicitato sin dal Preambolo 1, che ricomprende tra le risorse naturali protette aria, acqua, suolo, ecosistemi, fauna e flora selvatiche e i relativi habitat.

Il recepimento della Direttiva rappresenta quindi un'occasione fondamentale per dare piena attuazione all'articolo 9 della Costituzione, che tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi e demanda alla Legge la disciplina della tutela degli animali. Di seguito i principali profili di interesse contenuti nello Schema di Decreto Legislativo.

### **Tutela penale della fauna selvatica e necessità di una fattispecie autonoma**

1. Con la Direttiva (UE) 2024/1203 il legislatore comunitario delinea, pur nel rispetto della multiformalità dell'oggetto di protezione, un paradigma unitario di tutela penale dell'ambiente, comprensivo dei concetti di habitat, biodiversità e fauna selvatica, ed esplicitato sin da subito dal Preambolo 1, secondo il quale *“L'ambiente, in senso ampio, dovrebbe essere protetto come enunciato all'articolo 3, paragrafo 3, TUE e all'articolo 191 TFUE, includendo tutte le risorse naturali, fra cui aria, acqua, suolo,*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*ecosistemi, compresi i servizi e le funzioni ecosistemici, fauna e flora selvatiche, compresi gli habitat, e tutti i servizi forniti dalle risorse naturali.”*

Alla luce di ciò, **il recepimento rappresenta un’occasione unica di dare concretezza all’art. 9 Cost.**, che tutela ambiente, biodiversità ed ecosistemi e demanda al legislatore i modi e i contenuti della tutela degli animali.

2. L’articolo 3 par. 2 lett. n) della Direttiva (UE) 2024/1203 impone agli Stati membri di qualificare come reati, tra gli altri, l’uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l’offerta a scopi commerciali di uno o più individui animali inseriti negli allegati IV e V<sup>1</sup> della direttiva habitat o nell’art. 1 della Direttiva Uccelli.

Lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo rafforza la disciplina dell’inquinamento ambientale, ma, come si desume dalla relazione illustrativa<sup>2</sup>, non prevede una fattispecie autonoma collocata nel Titolo VI-bis che sanzioni l’uccisione, la cattura, la detenzione o la commercializzazione illegittime di fauna selvatica come delitto ambientale a sé stante.

Contrariamente, i danni alla fauna e agli habitat vengono presi in considerazione solo come conseguenze della condotta di inquinamento, intesa in senso restrittivo da parte della giurisprudenza, creando una sorta di “imbuto” del penalmente rilevante.

Al contempo, la predisposizione di un reato ad hoc contro l’illegittima uccisione o apprensione di individui di specie protette, dotato di limiti edittali di una certa rilevanza, aprirebbe alla possibilità di utilizzare strumenti investigativi adeguati, ivi compresi quelli speciali, così come richiesto dall’art. 13 della Direttiva.

Per questo chiediamo alla Commissione di inserire nei suoi rilievi al Governo un punto che preveda **l’introduzione all’interno del capo VI bis del libro II del codice penale di una fattispecie autonoma che punisca chiunque illegittimamente uccida, detenga o commercializzi individui animali di specie protette** o, in subordine, la specificazione della nozione di inquinamento, cosicché comprenda normativamente ogni condotta illecita in danno all’ambiente, comprese quelle anzidette.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore

<sup>1</sup> Se le specie che figurano in quest’ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all’allegato IV

<sup>2</sup> A dimostrazione di ciò la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo conferma di aver riportato le condotte di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), c i), c ii), c iii), c iv), c v), c vi), d), e), f ii), j), k), l), m), q), r i), r ii), della Direttiva -direttamente al reato di cui all’articolo 452-bis c.p. -Non vi è alcuna menzione della condotta di cui l’articolo 3 paragrafo 3 lett. n).



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

### Sistema di raccolta e trasmissione dei dati sui reati contro la fauna

L'art. 22 della Direttiva (UE) 2024/1203, impone agli Stati membri di “*predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria*”, al fine di “*monitorare l'efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali*.”

In ossequio a tali indicazioni, lo schema di decreto legislativo propone l'art. 9 relativo alla raccolta dei dati, il quale, in ossequio all'art. 22 della Direttiva, dispone che “*Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici (numero dei reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna, numero dei procedimenti archiviati, numero delle persone fisiche e numero degli enti) relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto*”. Ecco, proprio l'assenza di un reato a tutela della fauna selvatica all'interno del capo VI bis estromette la raccolta di questi dati per i delitti contro la fauna selvatica e in generale per i delitti contro gli animali.

Per questo chiediamo alla commissione di inserire nel suo parere al Governo un punto che **comprenda all'art. 9 dello schema di decreto legislativo anche la menzione delle fattispecie di cui gli articoli 554 bis, 544 ter, 638 e 727 del codice penale, quelle di cui la Legge n. 157/1992 e di quella di cui l'art. 4 della Legge n. 201/2010**

### Formazione obbligatoria e specializzazione degli operatori della giustizia

Lo schema di decreto legislativo non considera in alcun modo l'argomento della formazione, che riteniamo di essere di importanza fondamentale in virtù anche della complessità tecnica e giuridica della materia, nonché dei rapidi cambiamenti che la caratterizzano.

Secondo il legislatore europeo infatti “*L'efficacia della catena di contrasto dipende da una serie di competenze specialistiche. Poiché la complessità delle sfide poste dai reati ambientali e la natura tecnica degli stessi richiedono un approccio multidisciplinare, sono necessari un livello elevato di conoscenze giuridiche e competenze tecniche, sostegno finanziario, formazione e specializzazione all'interno di tutte le autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero prevedere una formazione adeguata per chi è preposto ad accertare, indagare, perseguire o giudicare i reati ambientali.*”(Preambolo 61)

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

A tal proposito, l'art. 18 della direttiva dispone che *“gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia periodicamente fornita una formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini”*.

Non è presente nello schema di decreto alcuna disposizione che faccia riferimento a tali indicazioni e riteniamo che questa sia una criticità da mettere in evidenza.

Per questo chiediamo alla commissione di inserire nei suoi rilievi al Governo un punto che preveda specificatamente una formazione obbligatoria e, in ossequio alla natura di tali reati, periodica ai giudici, ai pubblici ministeri, al personale giudiziario, al personale di polizia e al personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle relative indagini.

#### Prevenzione, sensibilizzazione e adeguate risorse per l'attuazione effettiva

Ci sono altri due temi trattati dal legislatore comunitario, ma non adeguatamente considerati nello schema di decreto.

1. Il primo è quello della prevenzione tramite campagne di informazione e sensibilizzazione contro tali reati in cui siano coinvolti anche portatori di interesse del settore pubblico e del settore privato, nonché programmi di ricerca e istruzione mirati a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale
2. L'altro tema è quello relativo alle risorse; l'art. 17 della direttiva, infatti, prevede che *“le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche adeguate per l'efficace svolgimento delle loro funzioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.”*

Per questo chiediamo alla commissione di inserire nei suoi rilievi al Governo un punto che raccomandi **lo stanziamento di fondi adeguati e solleciti l'organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione sui reati contro la fauna selvatica**, di concerto con i relativi portatori d'interessi. Inoltre, chiediamo che almeno due volte per ogni stagione venatoria, le associazioni venatorie siano obbligate ad organizzare eventi di informazione e sensibilizzazione per i propri associati, tenuti da avvocati ed esperti del settore, che abbiano ad oggetto il rispetto delle regole previste dalla Legge n. 157/1992 e la conoscenza dei reati contro la fauna selvatica.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

### Altre proposte di rilievi

#### Art. 2 - Definizioni

- **Criticità riscontrata:** manca una definizione precisa della condotta di inquinamento e di fauna selvatica. Questa mancanza potrebbe rendere troppo restrittiva l'applicazione di cui l'art. 452 bis c.p.
- **Proposta modifica:** inserire una definizione ampia della condotta di inquinamento che comprenda anche le condotte di uccisione e commercio illegale di specie particolarmente protette che possano causare una compromissione delle matrici ambientali, contestualmente inserire una definizione di specie protette secondo quanto previsto dalla lettera n) dell'art. 3 della Direttiva UE 2024/1203.

Conseguentemente:

- 1) Dopo la lettera b) è aggiunta la lett. c), recante "Inquinamento: compromissione dell'ambiente, di un *habitat* o di un ecosistema, causata da una qualsiasi condotta umana, ivi compresi l'uccisione o l'apprensione degli esseri viventi che ne fanno parte".
- 2) Dopo la lettera c), è aggiunta la lettera d), recante "Specie protette particolarmente protette: le specie animali elencate negli Allegati IV e V della direttiva 92/43/CE le specie di cui l'art. 1 della direttiva 2009/147/CE".

#### Art. 3 - Modifiche al Codice penale

- **Criticità riscontrata:** nonostante il verbo cagionare si presti ad una lettura abbastanza ampia, la giurisprudenza spesso riconduce la fattispecie di inquinamento, sulla base del titolo, alle sole condotte classiche di immissione, sversamento, gestione illecita dei rifiuti. Manca dunque una fattispecie relativa all'uccisione, cattura o commercio abusivo di specie protette e particolarmente protette. Inoltre, nonostante sia apprezzabile la specifica del termine abusivamente, comprendendo anche i casi in cui l'autorizzazione sia ottenuta fraudolentemente, appare utile delineare ancor di più il concetto, estendendolo a tutti i casi in cui l'autorizzazione manchi dei pertinenti requisiti sostanziali. Infine, quando vi è frode anche da parte di chi rilascia l'autorizzazione, dovrebbe essere prevista anche la responsabilità della persona fisica che la rilascia, solidalmente con l'amministrazione di riferimento.

Non avere una fattispecie dedicata per l'uccisione abusiva di individui di specie protette e particolarmente protette crea una lacuna non colmata dalla modifica proposta e rende difficile utilizzare la fattispecie di cui l'art. 452 bis del Codice penale allorquando si verifica l'illecita uccisione di individui appartenenti a specie

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

particolarmente protette, che hanno un impatto significativo nell'*habitat* in cui vivono. Si arriverebbe così al paradosso di difendere gli *habitat* e gli ecosistemi solo in casi molto gravi di inquinamento e non quando gli individui animali che ne fanno parte vengono volontariamente uccisi.

- **Proposta di modifica:**

1. All'articolo 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

d-bis): "dopo l'art. 452-bis 1 è inserito il seguente:

***"Art. 452 bis. 2.***

***(Uccisione di specie protette e particolarmente protette)***

*1. Alle pene di cui l'art. 452 bis comma 1 soggiace chiunque abusivamente uccide, cattura, detiene, immette sul mercato o comunque immette in circolazione un esemplare di un animale vivo o la sua carcassa.*

*2. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'uccisione o la cattura avvengono alternativamente:*

*1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;*

*3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*

*4) in danno di un ecosistema quando l'apprensione ha effetti durevoli per il numero di esemplari coinvolti o per la rilevanza ecosistemica della specie.*

*Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o*

*sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o*

*archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi"*

2. All'articolo 3, lettera f) sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al numero 1), dopo le parole "della qualità dell'ambiente" sono aggiunte le parole "e della fauna selvatica".

2) Al numero 3) dopo le parole "o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione" sono aggiunte le parole "o in qualunque caso l'autorizzazione violi i pertinenti requisiti tecnici e sostanziali richiesti dalla legge".

3. All'articolo 3 lettera f) dopo "Art. 452-*quinquiesdecies*", alla fine, è aggiunto il seguente:

***"452-quinquiesdecies. 1***

***(responsabilità della pubblica amministrazione)***

"1. Quando l'autorizzazione è ottenuta mediante la commissione di un reato contro la pubblica amministrazione alla stessa pena soggiace il responsabile del procedimento di rilascio.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

2. La pubblica amministrazione che rilascia l'autorizzazione fraudolenta è solidalmente obbligata per i danni ambientali, ecologici o ecosistemici che siano conseguenza dell'attività svolta in virtù della stessa"

4. All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
  - h) All' Art. 452-*quinquies* del Codice penale, dopo "l'articolo 452-bis" è aggiunto l'inciso ",452 bis. 1"
5. All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
  - h) L'art. 30 comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992 è soppresso.

#### Rafforzamento degli strumenti investigativi per il contrasto ai reati ambientali

- **Criticità riscontrata:** in considerazione della gravità dei reati si ritiene importante che ai reati di cui al presente titolo si applichino le disposizioni in merito agli agenti sotto copertura.
- **Proposta di modifica:**  
All'articolo 6, dopo le parole del "Codice penale", aggiungere "*nonché le disposizioni di cui all'art. 9 Legge 16 marzo 2006, n. 146 e successive modificazioni.*"

\* \* \*

#### Prevenzione

- **Criticità riscontrata:** in considerazione della continua crescita di tali reati in ambito europeo e, come evidenziato, anche nazionale, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno prevedere delle misure relative alla prevenzione di tali reati, imponendo che "*Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri agiscono in cooperazione con tali portatori di interessi.*"

Nello schema di decreto non viene fatta alcuna menzione di tale obbligo e non compare alcuna norma specifica di recepimento della disposizione.

- **Proposta di modifica:**  
Dopo l'art. 9 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 9 *bis*  
(*obblighi delle associazioni venatorie*)

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

1. *Le associazioni venatorie di cui l'art. 34 della Legge n. 157/1992 sono tenute adottare, in relazione all'attività svolta dai propri associati, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati di cui gli articoli 544 bis c.p., 544 ter c.p., 727 c.p., 452 bis. 2 e 30 della Legge n. 157/1992".*
2. *Qualora, alla data di commissione del fatto, l'associazione venatoria di cui fa parte colui che ha commesso il fatto non si fosse tempestivamente dotata di un modello di prevenzione efficace, risponde solidalmente dei danni conseguenti alla condotta del proprio associato e sono interdette dall'esercizio di attività connesse a gestione faunistica o ambientale per sei mesi.*
3. *Almeno due volte per ogni stagione venatoria, le associazioni venatorie sono obbligate ad organizzare eventi di informazione e sensibilizzazione per i propri associati, tenuti da avvocati ed esperti del settore, che abbiano ad oggetto il rispetto delle regole previste dalla Legge n. 157/1992 e la conoscenza dei reati di cui al comma 1.*

\* \* \*

#### Risorse e formazione

- **Criticità riscontrata:** in considerazione della gravità dei reati si ritiene importante che vengano destinate delle risorse specifiche per il conseguente contrasto, la formazione e la relativa prevenzione.
- **Proposta di modifica:** Dopo l'art. 9 *bis* aggiungere il seguente articolo:

“Art. 9 *ter*

*(Fondo nazionale per la tutela penale dell'ambiente e della fauna selvatica)*

1. È istituito presso il Ministero della giustizia il “Fondo nazionale per la tutela penale dell'ambiente e della fauna selvatica”.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato:
  - a) dai proventi delle confische disposte in relazione ai reati contro l'ambiente e contro la fauna selvatica di cui al capo VI bis del libro II del codice penale;
  - b) da una quota non inferiore al 20 per cento delle sanzioni pecuniarie irrogate per reati ambientali e contro la fauna selvatica;
3. Le risorse di cui al fondo di cui al comma 1 sono destinate a:
  - a) una quota pari al 40% del totale al potenziamento dei nuclei investigativi ambientali;
  - b) quota pari al 20% del totale alla formazione specialistica di forze dell'ordine, della magistratura e delle guardie zoofile ;
  - c) una quota pari al 40% ai centri di recupero della fauna selvatica.

\* \* \*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

### Formazione

- **Criticità riscontrata:** in considerazione della gravità dei reati si ritiene importante che, tramite le risorse di cui all'articolo precedente, venga assicurata la formazione continua e l'aggiornamento relativamente ai reati contro la fauna selvatica
- **Proposta di modifica:** Dopo l'art. 10 aggiungere il seguente articolo:
- 

“10 bis

*(Formazione specialistica in materia ambientale)*

1. *La Scuola Superiore della Magistratura prevede programmi formativi obbligatori in materia di diritto penale ambientale, biodiversità e tutela della fauna selvatica, anche in sinergia con l'arma dei Carabinieri.*
2. *Le amministrazioni competenti assicurano formazione specialistica continua per le forze di polizia operanti nel settore ambientale.*

\* \* \*

### Accesso alla giustizia e pubblicazione delle informazioni

- **Criticità riscontrata:** in considerazione della gravità dei reati si ritiene importante che, tramite le risorse di cui all'articolo precedente, venga assicurato l'accesso alle informa relativamente ai reati contro la fauna selvatica
- **Proposta di modifica:** All'articolo 3 dopo lettera f) è inserita la seguente lettera: g): “dopo l'art. 452 quaterdecies del codice penale è inserito il seguente:

#### ***Art. 452-quaterdecies.1***

***(Accesso alla giustizia e trasparenza nei reati ambientali)***

1. *Le associazioni di protezione ambientale e animale riconosciute ai sensi della normativa vigente sono legittimate a costituirsi parte civile nei procedimenti per i delitti previsti dal presente Titolo e per quelli introdotti in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203.*
2. *Il Ministero della giustizia assicura la pubblicazione annuale, in forma aggregata e anonimizzata, dei dati relativi ai procedimenti penali, alle sentenze definitive e alle misure accessorie applicate in materia di reati ambientali.”*

\* \* \*

### Prescrizione dei reati ambientali

- **Criticità riscontrata:** data la natura di tali reati, uno dei punti più rilevanti è la precisa definizione del momento in cui si cominciano a decorrere i termini per la prescrizione
- **Proposta di modifica:** All'articolo 3 dopo lettera f) è inserita la seguente lettera: g): “dopo l'art. 452 quaterdecies del Codice penale è inserito il seguente:

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

#### *Art. 452-quaterdecies. 1*

##### *(Decorrenza della prescrizione nei delitti ambientali)*

1. *Per i delitti previsti dal presente Titolo, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il reato è stato scoperto ovvero dal momento in cui è stata accertata, mediante valutazione tecnica o scientifica ufficiale, la lesione o la compromissione per l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità o la fauna selvatica.*
2. *Nei casi di reato permanente o abituale, il termine decorre dalla cessazione della condotta.*
3. *Il momento della scoperta deve risultare da atto dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente."*

#### Ulteriori fattispecie reato

##### **Esche e bocconi avvelenati**

- **Criticità riscontrata:** ogni anno **migliaia di animali domestici e selvatici muoiono** a causa di una pratica estremamente diffusa su tutto il territorio nazionale: **l'avvelenamento**.

Lo spargimento di esche e bocconi avvelenati, oltre a provocare la **morte atroce** di tantissimi **animali** anche a gravissimo rischio di estinzione, rappresenta un **pericolo per la salute pubblica**, e danneggia seriamente l'**ecosistema**. I bocconi avvelenati, infatti, non colpiscono solo la specie per la quale vengono approntati, ma **tutti gli individui legati nella stessa catena alimentare**. Il veleno, infatti, uccide anche in modo indiretto: un animale morto per avvelenamento diventa a sua volta un'esca letale per chi lo consuma.

A partire dal 2008, il **Ministero della salute ha emanato ordinanze** contenenti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati, l'ultima delle quali è stata emanata in data 27 agosto 2025, proprio in ragione del fatto che **continuano a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e di prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del fenomeno**.

**Si propone pertanto di integrare lo Schema di decreto legislativo con la seguente disposizione:** perfettamente coerente con la tutela penale dell'ambiente perché considera reato la produzione, l'uso e l'abbandono di sostanze pericolose che **minacciano persone, animali e ecosistemi, sanzionando comportamenti che causano danno ambientale**. Inoltre, applica il principio **"chi inquina paga"** imponendo al responsabile di rifondere le **spese di bonifica e di smaltimento dei corpi degli animali vittime del reato**. In tal modo si collega la responsabilità penale individuale alla protezione dell'ambiente e alla riparazione dei danni causati.

- **Proposta di modifica:**  
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

#### *"Articolo 5-bis*

##### *(esche e bocconi avvelenati)*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*1. Chiunque detiene, utilizza, prepara, miscela, produce e abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplodente, idonei a porre in pericolo la salute pubblica, l'incolumità delle persone, degli animali o l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.*

*2. Chiunque utilizza e abbandona qualsiasi sostanza o alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che li ingerisce, è punito con la pena di cui al comma 1.*

*3. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del medesimo codice, il responsabile è obbligato a rifondere le spese di bonifica dei luoghi, nonché le spese veterinarie e quelle relative allo smaltimento dei corpi degli animali vittime del reato.*

*4. Sono sempre disposti il sequestro e la confisca delle esche e dei bocconi avvelenati, nonché degli animali eventualmente posseduti.*

*5. Nei casi di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del medesimo codice, qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti alle attività faunistiche o venatorie, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, si applica la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza. La reiterazione della violazione comporta la revoca delle medesime.*

*6. Qualora il responsabile delle violazioni rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, è disposta la revoca immediata del decreto o della nomina."*

\*\*\*

### Norme in materia di prodotti pirotecnici

- **Criticità riscontrata:** l'uso dei fuochi d'artificio e dei petardi rappresenta un **grave pericolo ambientale** e sanitario spesso sottovalutato. Le esplosioni liberano **diossine** e **metalli** pesanti che **contaminano** terreni, acque, ecosistemi e prodotti agricoli, entrando nella **catena alimentare**. Le polveri sottili (PM10) raggiungono concentrazioni fino a 1.000 microgrammi per metro cubo, ben oltre i limiti di legge, con **effetti dannosi su salute umana e animale**, dai problemi respiratori ai tumori. I residui dei botti generano tonnellate di rifiuti speciali difficili da smaltire e non riciclabili. L'impatto complessivo è significativo, contribuendo a percentuali rilevanti delle emissioni urbane di PM10. La prevenzione e la sanzione di tali condotte sono coerenti con la tutela penale dell'ambiente, in quanto mirano a **proteggere ecosistemi, fauna e salute pubblica da rischi diffusi**. Si **propone di modificare il Decreto legislativo n. 123 del 2015** apportando le disposizioni di seguito indicate, al fine di **rafforzare la tutela penale dell'ambiente e armonizzare le norme in materia di prodotti pirotecnici con i principi generali di prevenzione del danno ambientale** e della tutela della salute pubblica.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

- **Proposta di modifica:**

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

***“Articolo 5-bis***

***(Modifiche al decreto legislativo n. 123 del 2015 a tutela dell'incolumità pubblica, della salute, dell'ambiente e degli animali)***

*Al Decreto legislativo n. 123 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:*

*1. Al comma 2 dell'articolo 1 le lettere g) e h) sono soppresse.*

*2. All'articolo 4, comma 1, dopo le parole “all'articolo 3” sono soppresse le parole “comma 2 lettera a), n. 4),” e dopo le parole “lettera b), n. 2),” sono soppresse le parole “e lettera c), n. 2)”.*

*3. Il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

*«1. A tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico e privato, degli animali e dell'ambiente, è vietato su tutto il territorio nazionale il possesso, l'uso, l'acquisizione e la cessione, anche online, a qualsiasi titolo, di fuochi d'artificio di categoria F2, F3 e F4 e degli articoli pirotecnici di categoria P1 e P2. Il divieto non si applica ai fuochi d'artificio di categoria F1, né agli articoli pirotecnici teatrali di categorie T1 e T2, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 123 del 2015, a condizione che non vengano utilizzati in presenza di animali.»*

*4. All'articolo 5 i commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.*

*5. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:*

*“1-bis. Gli articoli pirotecnici non sono messi a disposizione sul mercato per le persone al di sotto dei seguenti limiti di età:*

*a) fuochi d'artificio di categoria F1 a privati che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;*

*b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.”*

*6. All'articolo 5, comma 2, la lettera a) è soppressa.*

*7. All'articolo 5, comma 2, lettera b) le parole “e altri articoli pirotecnici di categoria P2” sono soppresse.*

*8. All'articolo 8, comma 2, sono soppresse le parole: “l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza”.*

*9. All'articolo 8, comma 3, le lettere b), c) e d) sono soppresse.*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 804 268 40 585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore



**DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI**

*10. All'articolo 17, comma 2, dopo le parole "dall'articolo 1, comma 2," le parole "lettere g), h) e" sono sostituite dalla parola "lettera".*

*11. All'articolo 17, comma 3, lettera a), il punto 2 è soppresso.*

*12. All'articolo 33 i primi tre commi sono così sostituiti:*

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque possiede, usa, acquisisce fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici vietati ai sensi del presente articolo è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro.*

*2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a qualsiasi titolo, anche online, fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici vietati ai sensi del presente articolo è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque cede articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 a persone sprovviste dell'abilitazione e dei requisiti di cui al comma 6, lettera b), nonché a chiunque li acquisisca o utilizzi in assenza dei predetti requisiti.*

*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione o cede a qualunque titolo fuochi d'artificio della categoria F1 a minori di anni sedici è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro."*

*13. All'articolo 33 il comma 4 è soppresso.*

*14. Ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo è soppressa.*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

C.F. 80426840585

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
Ente del Terzo Settore